



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'art. 23 nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la predetta Commissione tecnica è stata integrata dal rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con valutazione di incidenza ambientale, presentata con nota prot. AAE/03/2019 del 6 marzo 2019, acquisita con prot. 5874/DVA del 7 marzo 2019 dalla società Alpe Adria Energia, relativa al progetto dell'"Elettrodotto a 220 kV, 'Somplago-Wurmlach', tratto italiano compreso tra la stazione elettrica di Somplago (UD) e il confine di Stato";

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 25 marzo 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

ACQUISITE le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nel parere n. 46 del 29 gennaio 2021;

ACQUISITE le controdeduzioni del proponente, anch'esse considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel citato parere n. 46 del 29 gennaio 2021;

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra le tipologie di opere sottoposte a VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 al punto 4) "Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 km";

VISTO che il progetto, ricadente nella Provincia di Udine, prevede la realizzazione in cavo interrato a 220 kV del collegamento tra la nuova stazione di smistamento di Würmlach, in territorio austriaco, con l'esistente stazione elettrica a 220 kV di Somplago, in territorio italiano, avente lunghezza complessiva di circa 51 km, di cui 40 in territorio italiano;

CONSIDERATO che il tracciato del cavidotto è esterno alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, ad eccezione del suo tratto terminale di circa 2,2 km, che interessa direttamente l'area ZPS IT3321001 "Alpi Carniche" e risulta prossimo alla ZSC IT3320001 "Gruppo del Monte Coglians", incluso nella suddetta ZPS;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato lo studio per la valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nel quale si rappresenta che, ferme restando le misure di mitigazione e di compensazione proposte, la realizzazione dell'intervento proposto non comporterà alcun impatto significativo su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei predetti siti Rete Natura 2000, visto che il tracciato del cavidotto segue in gran parte il percorso di una strada asfaltata (S.S. 52 bis);

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha valutato che, ferme restando le misure di mitigazione e di compensazione proposte, la realizzazione dell'elettrodotto interrato lungo il percorso di strade asfaltate non dovrebbe comportare impatti significativi su habitat e specie di interesse comunitario;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 46 del 29 gennaio 2021, assunto con prot. 16384/MATTM del 17 febbraio 2021;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota DGABAP prot. 4398 del 9 febbraio 2021, assunto con prot. 15946/MATTM del 16 febbraio 2021;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali espresso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con delibera di Giunta regionale n. 923 del 19 giugno 2020, assunto con prot. 49986/MATTM dell'1 luglio 2020, poi confermato e integrato con delibera di Giunta Regionale n. 13 dell'8 gennaio 2021, assunto con prot. 2496/MATTM del 12 gennaio 2021;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 46 del 29 gennaio 2021, costituito da n. 43 pagine;
- b) parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota DGABAP prot. 4398 del 9 febbraio 2021, costituito da n. 16 pagine;
- c) parere favorevole con condizioni ambientali della Regione Friuli-Venezia Giulia espresso con delibera di Giunta regionale n. 923 del 19 giugno 2020, poi confermato e integrato con delibera di Giunta regionale n. 13 dell'8 gennaio 2021, costituito da n. 16 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di compatibilità ambientale,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo alla realizzazione dell'“Elettrodotto a 220 kV, 'Somplago-Wurmlach', tratto italiano compreso tra la stazione elettrica di Somplago (UD) e il confine di Stato”, presentato dalla società Alpe Adria Energia, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 46 del 29 gennaio 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 4398 del 9 febbraio 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Friuli-Venezia Giulia espresso con delibera di Giunta regionale n. 923 del 19 giugno 2020, poi confermato e integrato con delibera di Giunta regionale n. 13 del 8 gennaio 2021, se non in contrasto o non già comprese nelle condizioni ambientali stabilite dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e nelle citate delibere della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 6

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è notificato alla società Alpe Adria Energia, al Ministero della cultura, all'ISPRA, all'ARPA FVG ed alla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e della Regione Friuli-Venezia Giulia, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissata in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su

richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini di 60 e 120 giorni per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 6, comma 2.

IL MINISTRO
DELLA TRASIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Dario Franceschini